



Circ. n. 324

Torino, martedì 10 dicembre 2019

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado

Oggetto: requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti inseriti nella III fascia della graduatoria di istituto relativa al personale ATA

In relazione all'oggetto, alle segnalazioni ricevute e alle circolari inviate da quest'Ufficio nell'anno scolastico 2018/19 sulla stessa tematica, si forniscono le seguenti indicazioni.

Si precisa che le segnalazioni ricevute riguardano titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie di altre Regioni. Pertanto nella complessiva attività di verifica e convalida si invitano le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione su tale casistica.

Come opportuna premessa si ringraziano le istituzioni scolastiche per i controlli approfonditi che sono stati realizzati. Come anticipato in conferenza di servizio anche le pronunce del Giudice del Lavoro hanno confermato nella quasi totalità dei casi la legittimità delle risoluzioni del rapporto di lavoro adottate in relazione all'applicazione del sistema di controlli. Inoltre nei casi di esito del giudizio favorevole all'Amministrazione gli aspiranti ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese legali e segnalati alla Procura della Repubblica.

Nella formazione delle graduatorie di istituto si possono riscontrare differenti tipologie di errori. L'errore può essere imputabile:

- all'Amministrazione (erronea valutazione dei titoli o un errore materiale)
- all'aspirante (attraverso la presentazione di dichiarazioni non veritiere o errate oppure dolosamente false).

In relazione alla seconda tipologia di errore e alla validità dei dati e ai controlli da effettuare si richiama l'art. 7 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 e in particolare:

"7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.

7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Si richiamano inoltre l'art. 8 comma 5 "Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione." e l'art. 21 nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni in relazione all'esercizio del potere di autotutela.

Sulla conferma dell'applicabilità dell'autotutela si riportano alcuni passaggi della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 622/2008. Il potere esercitato da parte dell'Amministrazione scolastica come forma di autotutela *deve ritenersi egualmente legittimo, in quanto svolto alla stregua della premessa di fatto relativa ad un servizio espletato dall'interessato senza il possesso dei necessari requisiti, ove l'interesse pubblico al ripristino della legalità va valutato, come evidenziato dalla Amministrazione appellata, in relazione anche*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

alla tutela degli altri aspiranti alla utile posizione in graduatoria, pregiudicati dall'inserimento di soggetti privi dei necessari requisiti.

In ogni caso, deve ribadirsi, che la circostanza che le graduatorie per il conferimento di supplenze acquistano il carattere della definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso graduatorie provvisorie, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l'esercizio del potere di autotutela.

Con la sentenza n. 1217 del 13 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha esaminato il legame tra gli elementi acquisiti dall'Amministrazione e l'esercizio del potere di autotutela. Infatti secondo tale organo giudicante *"Gli atti impugnati (si fa riferimento al provvedimento di autotutela) cristallizzano la situazione di fatto, come emersa nel corso del procedimento di autotutela, sussistente al momento della loro adozione senza che la loro validità possa essere rimessa in discussione da un atto, senza data certa, sottoscritto in epoca successiva fra privati.*

Non si tratta di privilegiare gli accertamenti istruttori compiuti dall'amministrazione in danno di quelli di genesi privata, postulandone una aprioristica gerarchia genealogica, quanto piuttosto d'impedire che fatti o atti sopravvenuti anziché implementare il procedimento istruttorio, possano - in una improvvida forma di eterogenesi dei fini - inficiare la validità di provvedimenti amministrativi adottati e deliberati alla stregua del principio tempus regit actum: ossia della situazione di fatto e di diritto, rispettivamente, accertata e vigente al momento della loro adozione. Tanto più ed a fortiori nel caso in cui la situazione di fatto antitetica a quella in essi contenuta si presti ad essere stata (potenzialmente) confezionata successivamente ad hoc."

Le conseguenze per il candidato sono quelle previste dall'art. 8 c. 2 e comma 4 del D.M. n. 640/2017: *"L'Amministrazione dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false."*

Il comma 4 aggiunge che *"Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445."*

Alla luce di quanto premesso si invitano le istituzioni scolastiche per la verifica sul conseguimento del diploma a contattare e a ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella quale è stato conseguito il titolo; nel caso di cessazione della scuola paritaria occorre





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

contattare l'Ambito Territoriale competente territorialmente al fine di individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

In relazione alla verifica dei titoli di servizio per la conferma della regolarità del versamento contributivo del servizio svolto presso scuole paritarie, si trasmette, in allegato, il modello di richiesta che dovrà essere inoltrato all'INPS via PEC. Si precisa che in via preliminare dovrà comunque essere inviata richiesta al datore di lavoro (scuola paritaria o ente gestore).

Per la verifica dei titoli di studio e di servizio, in caso di mancata risposta da parte del competente Ambito Territoriale (o della Direzione Regionale), si invitano le istituzioni scolastiche a inviare la medesima richiesta all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it

In sintesi nel caso di dichiarazione non veritiera dell'aspirante supplente ATA occorre:

- **dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l'ammissione;** si ricorda che preliminarmente **dovrà essere comunicato l'avvio del procedimento di esclusione** ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990. L'esclusione risulta essere confermata dall'orientamento giurisprudenziale in materia, si veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. VI, 21/01/2015 n. 221, seconda la quale *"l'Amministrazione ha operato correttamente e non in maniera contraddittoria poiché ha deciso di escludere l'attuale appellante dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze e dalla graduatoria, ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 per mancanza dei requisiti richiesti, accertata obiettivamente, mancanza che ha prodotto pure la decadenza dei benefici conseguiti in base alla dichiarazione risultata non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000"*. In relazione all'irrelevanza dell'elemento soggettivo nel caso di decadenza per assenza dei requisiti di ammissione si riporta la sentenza del Tribunale di XY, in sede civile, n. 8124 del 18 luglio 2014, che ha respinto il ricorso del docente ricorrente e con condanna al pagamento delle spese processuali. Si riportano i passaggi maggiormente significativi. *Il ricorrente nel 2007 aveva fatto richiesta di inserimento nella graduatoria di seconda fascia di istituto, è evidente che lo stesso a tal fine dovesse essere dotato" oltre al titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento richiesto, anche di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso per tale insegnamento, come peraltro specificato anche dalla sentenza del TAR Lazio 14.3.2011, secondo cui per tutti gli insegnamenti tecnico-pratici, quali sono quelli di "Conversazione in lingua straniera"- Classe di concorso 37C, Tabella "C" del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 ("Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"), non esiste classe di abilitazione, ma idoneità conseguibile tramite il superamento di una apposita sessione di esami (art. 2 della L. 3 maggio 1999, n. 124)".

Del resto lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver errato nel considerare equipollente a tale titolo abilitativo specifico il titolo dalla stessa conseguito all'estero e di aver conseguentemente errato nell'indicare, nella richiamata domanda presentata nel 2007, di essere in possesso della predetta abilitazione o idoneità conseguita con corsi speciali abilitanti, barrando la casella H della sezione C dell'apposito modulo di domanda predisposto dall'Amministrazione scolastica.

A tal proposito il ricorrente ha dedotto che, essendo un tale errore intervenuto in buona fede, ed essendo questo stato corretto con la domanda per l'a.s. 2011/2012, presentata solo per la graduatoria di terza fascia, la dirigente non avrebbe dovuto provvedere a rettificare la graduatoria predisposta per tale anno, espungendo dalla valutazione i punti conseguiti per gli incarichi di insegnamento conferitigli negli anni scolastici precedenti perché viziati dal predetto errore.

In proposito appare però incontestabile il fatto che la domanda presentata dal ricorrente nel 2007, e che ha dato luogo all'inserimento nella graduatoria di II fascia per la classe di concorso in questione per gli anni successivi, è stata avanzata su modulo che recava chiaramente l'indicazione secondo cui per la presentazione della domanda trovavano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

In base all'art. 75 del medesimo D.P.R. la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l'art. 75, comma 11 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante (in tal senso anche Consiglio di Stato, sent. n. 2447 del 27-04-2012).

Occorre inoltre considerare che la disposizione di cui all'art. 75 cit. non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di auto responsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto auto dichiarato rileva sotto un





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione, (v. sent, Consiglio di stato cit.).

A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere verifiche sulla veridicità delle circostanze oggetto di dichiarazione ex art. 46 cit., ogni qual volta abbia dei "fondati dubbi" sull'autenticità di queste, nonché l'obbligo di prendere i provvedimenti consequenziali, come la sospensione o la decadenza dai benefici conseguiti in base alle predette dichiarazioni di cui sia stata accertata la non veridicità (v. ad es. Consiglio di stato sent. n. 1385 del 15-03-2006, o Cass. n. 19364 del 22-09-2011, in materia di aggiudicazione di gare d'appalto).

Alla luce di tali considerazioni non possono ritenersi fondate le censure mosse all'operato dell'Amministrazione scolastica che, in applicazione dell'art. 75 D.P.R. cit. hanno provveduto a escludere i punteggi anzidetti dal punteggio complessivo a titolo di decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni di circostanze non veridiche prodotte dalla ricorrente.

A tal proposito, come già visto, non può svolgere alcun rilievo la buona o cattiva fede dell'interessato e, di conseguenza, nemmeno l'avvenuta archiviazione, per insussistenza del dolo, del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

Alla luce di tali considerazioni le domande presentate dal ricorrente nei giudizi anzidetti e successivamente riuniti devono essere tutte rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza... omissis

- **risolvere il contratto di lavoro stipulato;**
- **dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;** infatti la previsione di cui all'art. 2126 c.c. secondo cui *"la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"* tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento. Sulla permanenza degli effetti economici e la non validità degli effetti giuridici si sono avute diverse pronunce della Suprema Corte.

La Corte di Cassazione. civ. n. 1639/2012 ha ribadito che il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico per i suoi fini istituzionali, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione.

Anche la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, civ. n. 11559/2011 si era già collocata nel solco di tale orientamento.

Infatti nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 c.c., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 622/2008 ha esaminato il ricorso sulla decisione in primo grado, inerente il decreto del CSA di XY che aveva disposto l'esclusione del sig. B dal concorso per soli titoli in relazione al servizio in concreto effettuato, con qualificazione dello stesso come mera "prestazione di fatto e non di diritto", da cui non può scaturire alcun punteggio. *L'esclusione dal concorso dell'interessato si collega, quindi, al dato oggettivo dell'assenza nella specie di un periodo di servizio pregresso utile ad integrare il requisito richiesto - essendo stato prestata la sua attività in scuole non statali né di enti locali tenuti a fornire il personale ATA, diversamente da quanto dichiarato appunto nella propria domanda da sig. B - servizio come tale inidoneo a produrre il beneficio a cui tendeva la sua domanda con la dichiarazione (risultata non veritiera) circa il possesso dei requisiti di cui al punto b) della domanda stessa, ossia "l'anzianità di due anni (24 mesi) di servizio scolastico nel medesimo profilo e/o profili appartenenti alla qualifica funzionale della scuola immediatamente superiore, servizio prestato con rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo con lo Stato o con gli Enti locali tenuti a fornire personale ATA alle istituzioni scolastiche statali".*

Dalla documentazione agli atti di causa può rilevarsi, infatti, che il servizio effettivo richiesto dalla normativa di riferimento e dal bando, non è stato svolto dall'interessato presso scuole statali, con rapporto d'impiego quindi con lo Stato, né presso altre scuole con rapporto di impiego con enti locali, giacché il servizio svolto dal sig. B - pur se prestato nello stesso profilo di assistente amministrativo a cui si riferiva il concorso de





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO
UFFICIO A.T.A.

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: [HTTP://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/](http://TORINO.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/);

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: 8MXTUA;

quo - è stato effettivamente svolto presso una scuola legalmente riconosciuta e presso un Centro di Formazione, che chiaramente non rivestono la qualificazione normativamente richiesta di "scuola statale" né di scuola di ente locale che deve fornire per legge alle scuole statali il personale ATA.

- **segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l'accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera**, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. Sulla valutazione del dolo si veda Cass. Pen., sentenza 23 agosto 2012, n. 33218, che si collega a precedenti orientamenti della stessa Corte (Cass. Pen., sez. V, 12 luglio 2011, n. 32856 e Cass. Pen., sez. V, 12 maggio 2011, n. 24917).

Le dichiarazioni non veritiere dovranno essere, quindi, segnalate alla Procura della Repubblica, secondo la normativa vigente; tali segnalazioni dovranno essere inviate per conoscenza allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it

Le anomalie, invece, dovranno essere segnalate allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it entro il **20 dicembre 2019**, al fine di potere procedere a una raccolta sistematica dei dati, da inoltrare eventualmente alla Procura della Repubblica.

Si precisa che con il termine anomalia, a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla casistica di servizio nella scuola paritaria per un'ora settimanale (o di poche ore settimanali) per il quale è stato verificato positivamente il versamento dei contributi previdenziali (quindi dal punto di vista formale non ci sono dichiarazioni non veritiere). Tale segnalazione potrà essere utile per valutare un eventuale anomalo frazionamento del servizio svolto da una pluralità di persone per il medesimo posto e nella medesima scuola paritaria (o scuole paritarie). Un'ulteriore anomalia potrebbe fare riferimento alla coincidenza tra il periodo di conseguimento del diploma e il periodo di servizio svolto nella medesima scuola paritaria.

Inoltre le istituzioni scolastiche sono invitate a segnalare all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it le risoluzioni del rapporto di lavoro adottate in relazione alle indicazioni fornite.

Infine si forniscono ulteriori e specifiche indicazioni; per le seguenti casistiche:

- a) Riscontro del mancato versamento dei contributi;**
- b) Mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola paritaria e/o dell'INPS;**





c) Mancata risposta, per l'accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da parte del competente Ambito Territoriale sulla sussistenza della parità, poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria;

le istituzioni scolastiche sono invitate a verificare che l'aspirante abbia compilato nella domanda di inserimento delle graduatorie di istituto ATA la sezione I (I di Imola), lettera m, nella quale doveva essere dichiarato l'assolvimento della prestazione contributiva. Infatti nella nota 17 del modello è riportato: *17. Dalla dichiarazione resa dall'aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, il tipo di servizio prestato, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia".* Tale circostanza può essere utilizzata per le tutte le casistiche (a, b, c) dall'istituzione scolastica che sta effettuando l'accertamento dei titoli culturali e di servizio per la non valutabilità del servizio svolto, in quanto sono state violate le specifiche disposizioni ministeriali. Inoltre per le casistica delineata al punto a) e nel caso in cui la scuola abbia verificato che l'aspirante avesse effettivamente compilato la sezione I, lettera m si precisa che ricorrendo l'ipotesi di dichiarazione mendace occorre procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti